


IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

ELEMENTI BASE


IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

STRUMENTO DI CONOSCENZA

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO



IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

CLAUSOLA GENERALE ART 2423 C.C.

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo V - Delle società → Capo V - Società per azioni → Sezione IX - Del bilancio

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario(1) e dalla nota integrativa [2427].

Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve **rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.**

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione(2).

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO

CHIAREZZA: rispetto della forma, della struttura e dei contenuti; intelligibilità da parte di coloro che possiedono le nozioni contabili necessarie alla sua comprensione

VERITA' E CORRETTEZZA: si ottengono applicando correttamente

- principi di redazione (art 2423 bic c.c.)
- principi contabili elaborato da speciali organismi nazionali ed internazionali, che integrano le norme di legge.

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – PRINCIPI DI REDAZIONE

Principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis c.c.)

Continuità aziendale

Gli elementi del patrimonio devono essere valutati tenendo conto che *l'azienda prosegue la sua attività nel tempo*, attribuendo quindi valori diversi da quelli di un'azienda in liquidazione. È noto che, quando un'azienda viene posta in liquidazione, proprio per la necessità di trasformare in denaro tutti i beni aziendali, questi devono necessariamente essere ceduti a un prezzo inferiore al loro valore reale.

Prudenza

Le *perdite* vanno contabilizzate anche se solo *stimate*, mentre gli *utili* solo se *realizzati*. Tipiche applicazioni del principio della prudenza riguardano le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, tramite i quali vengono imputate all'esercizio delle perdite non ancora sostenute ma probabili. Inoltre, nella stesura del bilancio, si deve tener conto di tutti quei fatti di gestione che, pur conosciuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, sono attribuibili all'esercizio stesso.

Prevalenza della sostanza sulla forma

La rilevazione e la presentazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto e non degli aspetti formali. Per esempio, i contratti di leasing finanziario nella forma sono contratti assimilabili alla locazione ma nella sostanza sono operazioni di acquisizione di beni strumentali e andrebbero registrati come tali. Questo postulato, tuttavia, non incide sugli schemi contabili del bilancio in quanto i principi contabili nazionali confermano le vecchie regole di registrazione, limitandosi a raccomandare l'indicazione degli effetti economici di queste operazioni nella Nota integrativa.

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – PRINCIPI DI REDAZIONE

Competenza economica

Il bilancio deve essere redatto secondo *criteri di competenza* e non di cassa, cioè i costi e i ricavi vanno contabilizzati considerando non il momento in cui si ha la manifestazione finanziaria, ma il periodo nel quale il fattore produttivo è utilizzato o il ricavo realizzato (*competenza temporale*). La dottrina, nell'interpretazione dell'articolo, va oltre il concetto temporale, per giungere al principio di competenza *in senso economico*, cioè di *correlazione tra costi e ricavi* nell'ambito dell'esercizio. Se i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi sono economicamente riferibili ai ricavi che sono derivati dalla vendita dei prodotti, vanno imputati all'esercizio. In caso contrario, hanno la natura di *costi sospesi* (rimanenze di magazzino, risconti) o sono *patrimonializzati* (costruzioni in economia, costi accessori relativi a un impianto).

Valutazione separata degli elementi eterogenei

Riguarda la *valutazione degli elementi di bilancio* e non il *divieto di compenso di partite*, che riguarda invece l'esposizione delle voci in bilancio. Per effetto di tale principio, nell'ambito della singola voce di bilancio, è necessario rendere note le valutazioni in più o in meno, evitando che un elemento sopravvalutato venga compensato da un altro sottovalutato, lasciando comunque inalterato il risultato della singola voce. Per esempio, se nelle rimanenze di merci vi sono compresi differenti beni, si dovrà procedere a una distinta valutazione degli stessi, indipendentemente dal risultato finale.

Costanza dei criteri di valutazione

I criteri di valutazione applicati non possono essere modificati da un esercizio all'altro, in modo che i bilanci siano tra loro *comparabili*, cioè confrontabili, per valutare l'andamento dell'impresa nel tempo. Eventuali deroghe, previste per casi eccezionali, devono essere motivate nella Nota integrativa.

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile



IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – STRUTTURA

Art. 2423-ter C.C.

- ❑ **Struttura rigida:** obbligo di iscrizione nello SP e nel CE delle voci indicate agli artt. 2424 e 2425
- ❑ Esposizione dei valori a stati comparati con l'esercizio Precedente
- ❑ In particolare le poste dello SP e del CE sono strutturate secondo uno schema rigido, articolato su quattro livelli:
 - **MACROCLASSI** Contraddistinte da lettere maiuscole
 - (A,B,C ...)
 - **CLASSI** Numeri romani (I, II, III ...)
 - **VOCI** Numeri arabi (1, 2, 3, ...)
 - **SOTTOVOCI** Lettere minuscole (a, b, c, ...)

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – STRUTTURA SINTETICA DELLO STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE	
Attivo	Passivo
A CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti	A PATRIMONIO NETTO
B IMMOBILIZZAZIONI	B FONDI PER RISCHI E ONERI
I – Immobilizzazioni immateriali	C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
II – Immobilizzazioni materiali	D DEBITI
III – Immobilizzazioni finanziarie	E RATEI E RISCONTI (passivi)
C ATTIVO CIRCOLANTE	
I – Rimanenze	
II – Crediti	
III – Attività finanziarie	
IV – Disponibilità liquide	
D RATEI E RISCONTI (attivi)	

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – CONTO ECONOMICO

Funzione

Il conto economico deve fornire una **corretta rappresentazione delle operazioni di gestione**, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

l'art. 2425 c.c. prescrive uno schema di conto economico obbligatorio, con forma espositiva scalare e **classificazione dei costi per natura**

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – CONTO ECONOMICO – STRUTTURA PER AREE GESTIONALI

SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione B) Costi della produzione	Gestione ordinaria
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)</i>	
C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	Gestione finanziaria
E) Proventi e oneri straordinari	Gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio	Gestione fiscale
Utile o perdita dell'esercizio	

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO – ART 2426 CRITERI DI VALUTAZIONE

I **criteri di valutazione civilistici** (art. 2426 c.c.) sono *regole di comportamento* che il redattore del bilancio deve seguire nella valutazione degli elementi del patrimonio di funzionamento al fine di produrre informazioni giuridicamente rilevanti nei confronti dei terzi.

- le *immobilizzazioni immateriali e materiali* devono essere valutate al *costo storico diminuito del fondo ammortamento*, tenendo conto della *residua vita utile del cespite*;
- le *partecipazioni* che costituiscono *immobilizzazioni* possono essere valutate al *costo* o, in alternativa, se la partecipazione riguarda una società in cui, grazie al possesso delle azioni, si può esercitare un'influenza dominante o notevole, con il **metodo del patrimonio netto**;
- le *rimanenze di magazzino* e i *titoli che non costituiscono immobilizzazioni* sono valutati al *minor valore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*;
- i *crediti* e i *debiti a medio/lungo termine* e i *titoli che costituiscono immobilizzazioni* devono essere valutati al *costo ammortizzato tenendo conto, per i crediti, del valore di presumibile realizzo* (valore che effettivamente si reputa di poter riscuotere);
- i *crediti a breve termine* devono essere iscritti al *valore di presumibile realizzo*;
- i *debiti a breve termine* sono valutati al *presunto valore di estinzione*.